



Ordinanza auto motore acceso prot. N° 164803/2001

IL SINDACO

Richiamati :

- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.1983 e del Presidente della Repubblica del 24.05.1988 n°203 in merito ai valori limite e ai valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno e i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
- I decreti del Ministero dell'Ambiente del 25.05.1991 relativi ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico e alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria;
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10.01.1992 recante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;
- Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25.11.1994 che aggiorna i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
- La direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell' art 7, comma 1, lettera b) del nuovo codice della strada;

Visti

- Il decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità del 21.04.1999 n° 163 emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge del 04.11.1997 n° 413, che reca norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione e in particolare l'art 1, comma 2 che stabilisce che "i comuni individuati all'allegato III del decreto del 25.11.1994, ovvero i comuni con popolazione inferiori a 150.00 abitanti per i quali la situazione meteorologica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati dal citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 24.05.1988 n°203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento, individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del 20.05.1991 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10.01.1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo del 30.04.1992 n° 285;
- La circolare del Ministero dell'Ambiente del 30.06.1999 n°2708/99/SIAR in attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n° 163;
- La nota della Regione Emilia Romagna del 08.07.1994 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15.04.1994 recante norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, precisando che tali norme tecniche sono immediatamente e direttamente applicabili per le zone particolarmente esposte al rischio di inquinamento atmosferico individuate con delibera della Giunta Regionale n° 5925/92 ai sensi del decreto del 20.05.1991, ovvero per il territorio dei comuni di Bologna, Modena, e Reggio Emilia;

Visto inoltre

- o Il decreto del Ministero dell' Ambiente del 15.04.1994 che stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per consentire il rientro nei limiti nel caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano state superati;
- o Che tale decreto fa obbligo all'autorità competente di individuare le misure da adottare in seguito al raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme

Dato atto:

- o Che a livello di misure di prevenzione sono già operative, nei confronti delle emissioni del traffico veicolare, le disposizioni di cui all' Ordinanza Sindacale prot. 8570/98, relative al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli e che nei confronti delle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento, sono operative le disposizioni di cui all' Ordinanza Sindacale prot 35820/93
- o Che l' Ordinanza Sindacale prot 140218 AM 7854/00 del 25.10.2000 definisce le misure da adottare in caso di raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme degli inquinanti atmosferici nonché i provvedimenti preventivi di limitazione strutturale della circolazione che sono stati attuati nel periodo 26.10.2000 – 29.03.2001 e, inoltre, stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non sia in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;

Visti altresì:

- o Il rapporto annuale sulla qualità dell'aria del Comune di Modena relativo all'anno 2000 redatto ai sensi del comma 1, punto b) dell'art. 2 del D.M. 163/99;
- o Gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'igiene;
- o Il D.Lgs. n°267 del 18.8.2000;
- o La Legge del 24.11.1981 n°689;

Considerata:

la necessità di adottare provvedimenti programmati di limitazione della circolazione al fine della riduzione delle emissioni;

ORDINA E RENDE NOTO

1. relativamente alle misure programmate di restrizione della circolazione, ai fini della riduzione delle emissioni, di cui al D.M. 163/99, entrano in vigore, a partire dal 06.12.2001 e fino al 28.03.2002, le seguenti disposizioni:

- a) nella giornata di giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 è vietata la circolazione di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) nella zona individuata al successivo punto 3, fatte salve le deroghe di cui al successivo punto 4;
- b) le disposizioni di limitazione alla circolazione di cui al precedente punto a) non si applicano nella giornata di giovedì 20.12.2001

relativamente ai provvedimenti di restrizione della circolazione e delle emissioni degli impianti termici da adottare a seguito dell'avvenuto superamento dei livelli di attenzione e di allarme degli inquinanti, entrano in vigore, con effetto immediato, le seguenti disposizioni:

a) gli stati di attenzione e di allarme vengono decretati in caso di superamento dei rispettivi livelli verificati a conclusione di un ciclo giornaliero di monitoraggio secondo le modalità di cui alla sotto riportata tabella.

Si provvede a decretare lo stato di allarme anche nel caso in cui lo stato di attenzione perduri per almeno tre giorni consecutivi e le condizioni meteorologiche siano sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.

In caso di indisponibilità contemporanea di dati per ciascun inquinante da più di un terzo del totale delle stazioni installate componenti la rete, sarà valutata la possibilità della dichiarazione dello stato di attenzione o di allarme in base alla rappresentatività delle stazioni in funzione, in relazione ai particolari livelli di inquinamento registrati e alle generali condizioni meteorologiche.

Il ciclo giornaliero di monitoraggio resta fissato dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

CONCENTRAZIONI LIMITE DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STATI DI ATTENZIONE E DI ALLARME

PARAMETRO	LIVELLO DI ATTENZIONE	LIVELLO DI ALLARME	N. E TIPOLOGIA STAZIONI
SO ₂ ug/mc (media giornaliera)	125	250	50% delle stazioni di tipo A, B e C
Polveri totali ug/mc (media giornaliera)	150	300	50% delle stazioni di tipo A, B e C
NO ₂ ug/mc (media oraria)	200	400	50% delle stazioni di tipo A e B
CO mg/mc (media oraria)	15	30	50% delle stazioni di tipo A e C
O ₃ ug/mc (media oraria)	180	360	Una qualsiasi stazione di tipo A o D

b) i provvedimenti di decretazione degli stati di attenzione e di allarme, costituiti da ordinanza sindacale da adottarsi di volta in volta, entreranno in vigore alle ore 14.00 del giorno successivo a quello nel quale si è rilevato il superamento, salvo che le previsioni meteorologiche non attestino il verificarsi di variazioni dimatiche in grado di assicurare la spontanea dispersione degli inquinanti atmosferici, con conseguente recupero di condizioni di normalità.

Una volta disposti, gli stati di attenzione e/o di allarme restano in vigore finché le concentrazioni di inquinanti rilevate durante un ciclo giornaliero non risultino inferiori ai livelli di attenzione e/o di allarme ovvero qualora le previsioni meteorologiche attestino il verificarsi di variazioni dimatiche in grado di assicurare la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria.

Gli stati di attenzione e/o allarme e con essi i provvedimenti limitativi delle emissioni già attivati potranno essere mantenuti in vigore anche nel caso in cui, in occasione di un successivo ciclo di monitoraggio si riscontrino episodi quali, ad esempio, il superamento dei livelli per una sola stazione, qualora le previsioni per le 24 ore successive attestino il permanere di condizioni meteorologiche avverse.

c) al verificarsi degli stati di attenzione e/o di allarme, l'Assessore delegato all'Ambiente è incaricato dell'esecuzione dei provvedimenti di seguito riportati:

- I. nel caso che lo stato di attenzione derivi dal superamento del livello fissato per l'ossido di carbonio, sarà vietata la circolazione di veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori), all'interno dell'area di cui al successivo punto 3, nella fascia oraria 8.00-19.00, fatte salve le deroghe di cui al successivo punto 4
- II. nel caso che lo stato di attenzione derivi dal superamento del livello fissato per il biossido di azoto, oltre alle limitazioni alla circolazione veicolare di cui al comma precedente, si darà corso, nel periodo di esercizio, alla riduzione di due ore del funzionamento giornaliero degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale;
- III. nel caso che lo stato di allarme derivi dal perdurare del superamento del livello di attenzione per più di 3 giorni o dal superamento del livello di allarme per l'ossido di carbonio, le limitazioni alla circolazione veicolare riguarderanno anche gli autoveicoli di cui al successivo punto 4, lettere b) e c);
- IV. nel caso che lo stato di allarme derivi dal perdurare del superamento del livello di attenzione per più di 3 giorni o dal superamento del livello di allarme per il biossido di azoto oltre alle limitazioni alla circolazione veicolare di cui al comma precedente, si darà

corso alla ulteriore riduzione delle ore di funzionamento giornaliero consentito per gli impianti di riscaldamento ed alla limitazione delle emissioni degli impianti termici delle attività produttive su tutto il territorio comunale.

d) qualora la concentrazione dell'ozono, inquinante fotochimico per il cui contenimento non risultano efficaci interventi contingenti e limitati nello spazio e nel tempo, dovesse risultare superiore al livello di attenzione e/o di allarme si darà corso alla sola informazione alla cittadinanza dei rischi conseguenti.

3) l'area nella quale è disposta la limitazione della circolazione è individuata nella planimetria costituente l'allegato n° 1 alla presente ordinanza ed è delimitata come segue: Tangenziale Neruda- via Giardini- via Panni – via Salvo D'Acquisto- via Pallanza – via Pavia – via Vadiglio – via Montanari – via Campi – via Emilia Est – via Saliceto Panaro – via Minutara – via Divisione Acqui – viale dello Sport – via Divisione Acqui – Tangenziale Pasternak – via S. Caterina – via Malavolti – via Mar Adriatico – via Nonantolana – via Fanti – via Pico della Mirandola – via Razzaboni – via Padre Candido – via IV Novembre – viale Cialdini – via Zucchi – viale Italia.

Nella suddetta planimetria sono, inoltre, individuati i parcheggi scambiatori, che si riportano di seguito, nei quali sarà possibile lasciare gli autoveicoli per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico: polo scolastico Leonardo, polisportiva Corassori, Motorizzazione Civile, Direzionale Manfredini, istituti Guarini, Selmi, cinema Raffaello, Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Parco Amendola Sud su via Panni, Parco della Repubblica su via Salvo D'Acquisto, centro commerciale "La Rotonda", centro commerciale "Le Torri", polisportiva Modena Est, centro commerciale "I Portali", e Palazzo dello Sport, piscina Pergolesi, polisportiva Villa D'Oro, centro commerciale "Torrenova", mercato ortofrutticolo via del Mercato, sede META s.p.a. in via Razzaboni e New Holland, Cimitero S. Cataldo, Parcheggio OBI, Polisportiva G.Pini, Polisportiva Cognento, Polisportiva Baggiovara.

4. Le Limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- a) veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) a emissione nulla (veicoli elettrici);
- b) veicoli a GPL e a metano;
- c) -autoveicoli muniti di dispositivo di abbattimento delle emissioni di scarico (marmitta catalitica, retrofit) e autoveicoli "ecodiesel";
-motoveicoli e ciclomotori con motore a due tempi muniti di dispositivo di abbattimento delle emissioni di scarico (marmitta catalitica);
- d) autoveicoli (anche non muniti di dispositivo di abbattimento delle emissioni di scarico) con almeno tre persone a bordo;
- e) ciclomotori e motoveicoli, compresi tricicli e quadricicli, con motore a quattro tempi;
- f) autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente b speciale (exF) e gli autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico;
- g) autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n° 503;
- h) autoveicoli adibiti al trasporto pubblico (autobus), compresi i taxi e trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- i) veicoli adibiti a servizio di Stato, a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti di servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- j) veicoli intestati a enti, aziende e ditte private che devono effettuare interventi di manutenzione in situazioni di emergenza o interventi di manutenzione ordinaria a servizi di rete;
- k) veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di medici e veterinari in visita urgente muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- l) veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di personale in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro;
- m) autoveicoli per il trasporto di persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione;

- n) autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura;
- o) veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di assistenti domiciliari che prestino servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura;
- p) autoveicoli dei cortei funebri;
- q) autoveicoli dei cortei nuziali;
- r) veicoli di ditte che trasportano in conto terzi o in proprio, merci alimentari (es.: alimenti freschi, latte, pane, pesce, carne, verdure, frutta), merci deperibili in genere e prodotti farmaceutici;
- s) veicoli degli ambulanti di ritorno dai mercati presenti all'intero territorio comunale e degli edicolanti;
- t) veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) di lavoratori in turno (ciclo continuo o doppio turno) residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dal provvedimento, muniti di attestazione annuale nominativa, rilasciata dal datore di lavoro, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa-lavoro;
- u) veicoli (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori) diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo;
- v) veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione;
- w) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc..) indicati al presente punto 4, in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

Le esenzioni dalle limitazioni alla circolazione non si applicano ai veicoli che non abbiano ottemperato alle prescrizioni previste dall'Ordinanza Sindacale prot. 8570/98 del 21.12.1998 relativa all'esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico.

Le limitazioni al funzionamento degli impianti di riscaldamento non riguardano gli impianti ad emissione nulla e le attività scolastiche, assistenziali e di diagnosi e cura.

5. relativamente al divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli quando i veicoli stessi non sono in marcia, entrano in vigore, con effetto immediato, le seguenti disposizioni:

nel territorio comunale è vietato a tutti i conducenti di veicoli a motore di mantenere acceso il motore quando il veicolo non sia in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione.

Detta disposizione non si applica durante le fasi di riparazione dei veicoli, limitatamente agli spazi dell'officina meccanica, purché non costituiscono situazioni antigieniche per il vicinato.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n°689 del 24.11.1981.

il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di modifiche apportate ai documenti indicati al precedente punto 4 l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Sanzioni pecuniarie:

- la mancata esposizione di uno dei documenti indicati al punto 4 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 25.000 (pari a • 12.91) a £ 150.000 (pari a •77.47);
- l'Inosservanza del divieto di circolazione di cui al punto 1, lett. A) e al punto 2, lett. C), capoversi I, II, III, e IV della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di £ 121.200 (pari a • 62.59) ai sensi dell'art.7 del Codice della Strada;
- l'Inosservanza della riduzione delle ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento di cui al punto 2, lett. C) capoversi II e IV è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 50.000 (pari a • 25.82) a £ 300.000 (pari a • 154.94);
- l'Inosservanza di quanto disposto al punto 5 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 50.000 (pari a • 25.00) a 300.000 (pari a • 154.00)
- l'uso di fotocopie o l'uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati al punto 4 della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 75.000 (pari a • 38.73) a £ 450.000 (pari a •232.41)

E' abrogata l'Ordinanza Sindacale prot. 140218 AM 7854/00 del 25.10.2000 nonché tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.